

COMUNE DI MONSUMMANO TERME

Provincia di Pistoia

\*\*\*\*\*

Rep. n.

Contratto di appalto relativo a: PALESTRA COMUNALE "A. ESTERASI". INTERVENTI DI ADEGUAMENTO LOCALE PALESTRA ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.P.R. 1° AGOSTO 2011, N. 151. AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI.-

Repubblica Italiana

L'anno duemila \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, in Monsummano Terme, nei locali della sede Comunale, Piazza IV Novembre n. 75/h, innanzi a me Dott. Celestino Tranfaglia, Segretario Generale del Comune di Monsummano Terme, autorizzato ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, a rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Amministrazione Comunale

Sono presenti

1) IL COMUNE DI MONSUMMANO TERME, con sede in Piazza IV Novembre, n. 75/H, Codice fiscale 81004760476, rappresentato dal Dirigente del Settore Front Office Dott. Antonio Pileggi, nato a Minturno (LT) il 2.10.1959, in esecuzione dell'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 99 dello Statuto comunale vigente e del Decreto Sindacale n. 13 del 29.04.2015, in seguito denominato anche Comune o Ente Committente

E

2) L'impresa / RTI / Consorzio \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, in seguito denominato anche affidatario, appaltatore o impresa.

I Signori componenti della cui identità personale e sopraindicate qualifiche io Segretario Generale Rogante sono certo, con quest'atto convengono quanto segue

PREMESSO

- CHE con Delibera G.C. / Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo inerente gli interventi di adeguamento locale palestra alla normativa antincendio ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, presso la palestra comunale "A.Esterasi", per l'importo complessivo di € 36.000,00, di cui € 26.200,00 per l'importo a base di gara ed € 9.800,00 per gli oneri relativi ai costi per la sicurezza ed il costo della manodopera;

- CHE al progetto è stato attribuito il Codice Unico Progetto (CUP) \_\_\_\_\_;

- CHE con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed è stato disposto di affidare i lavori mediante procedura \_\_\_\_\_;

- CHE in data \_\_\_\_\_ è stato pubblicato il bando di gara / è stato pubblicato l'avviso pubblico relativo all'indagine di mercato propedeutica all'espletamento della procedura negoziata per l'appalto relativo a "Palestra comunale A.Esterasi. Interventi di adeguamento locale palestra alla normativa antincendio ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151".

- CHE in data \_\_\_\_\_ è stata inviata lettera d'invito a n. \_\_\_\_\_ imprese per partecipare alla procedura negoziata per l'aggiudicazione dell'appalto;

- CHE a seguito di procedura \_\_\_\_\_, effettuata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, e come da Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell'appalto di che trattasi l'impresa \_\_\_\_\_;

- CHE con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, dopo l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;
- CHE non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3 del D.lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

In un unico ed inscindibile contesto con quanto segue, i signori comparenti, che hanno i requisiti prescritti dalla legge, senza l'assistenza dei testimoni per avervi le parti espressamente rinunciato, di comune accordo e con il mio consenso, convengono e

#### STIPULANO

quanto segue, dando atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente atto e dichiarando di avere completa conoscenza dei singoli atti ivi richiamati:

#### **Articolo 1. Oggetto del contratto**

L'Amministrazione Comunale, come sopra rappresentata, affida all'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, che come sopra rappresentata, accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori relativi a "Palestra comunale A.Esterasi. Interventi di adeguamento locale palestra alla normativa antincendio ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151".

L'affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.

#### **Art. 2. Corrispettivo dell'appalto**

Il corrispettivo dovuto dall'Ente Committente all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella somma di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), da assoggettarsi ad iva, già comprensivo degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera.

#### **Art. 3. Finanziamento lavori**

I lavori di cui al presente contratto sono finanziati con \_\_\_\_\_

#### **Art. 4. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori**

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in **giorni 60** (diconsi giorni sessanta) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

#### **Art. 5. Cause di sospensioni dei lavori**

In applicazione dell'art. 43, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 207/2010 i lavori potranno essere sospesi (parzialmente o totalmente) nelle seguenti specifiche circostanze: qualora ricorrano le circostanze di cui dell'art. 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Art. 6. Penale per ritardata ultimazione dei lavori**

In caso di ritardata ultimazione dei lavori sarà applicata una penale della misura di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, non superiore al 10 per cento del valore economico del presente contratto.

#### **Art. 7. Premio di accelerazione**

Non è previsto premio di accelerazione.

#### **Art. 8. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative**

##### *8.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento*

L'affidatario, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante:

– fidejussione assicurativa della società \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

(*caso I*)

Poiché l'aggiudicazione è avvenuta con ribasso d'asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

(caso 2)

Poiché il ribasso offerto dall'affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l'ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

La cauzione definitiva, come stabilito dell'art. 103, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

*8.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l'esecuzione dei lavori*

L'affidatario, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha altresì stipulato una polizza di assicurazione della società \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per l'importo \_\_\_\_\_ (*indicato nel bando di gara*) di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

#### **Art. 9. Contabilizzazione dei lavori**

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a corpo, in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d'appalto allegato a questo contratto.

#### **Art. 10. Pagamenti in acconto**

L'affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga un importo non inferiore al 25% dell'importo contrattuale; contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato in giorni quarantacinque a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni trenta a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

#### **Art. 11. Pagamento della rata di saldo**

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è fissato in giorni sessanta (60) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

#### **Art. 12. Subappalto**

##### ***Ipotesi A***

Il subappalto non è ammesso non avendo l'impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote di appalto.

##### ***Ipotesi B***

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate in \_\_\_\_\_, l'ente committente dichiara che il subappalto sarà

autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L'ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

#### **Art. 13 Responsabilità verso terzi**

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

#### **Art. 14. Revisione prezzi**

Per i lavori di cui al presente Contratto, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

#### **Art. 15. Cessione del contratto**

Il contratto d'appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità, come disposto dall'art. 105, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 16. Cessione del credito**

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;
- b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente risultasse, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritto, e l'impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'impresa.

#### **Art. 17. Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 18. Ulteriori obblighi dell'affidatario**

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 19 Risoluzione del contratto**

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

#### **Art. 20 Recesso dal contratto**

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

#### **Art. 21. Spese contrattuali e registrazione**

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'Ente committente.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

#### **Art. 22. Domicilio dell'Appaltatore**

A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio presso la sede dell'impresa.

#### **Art. 23. Modalità di risoluzione delle controversie**

Tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario o dell'accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, saranno risolte in sede giurisdizionale ordinaria. E' esclusa la competenza arbitrale. Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Art. 24. Disposizioni antimafia**

L'impresa prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l'impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

L'impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

#### **Art. 25 Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010**

Con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: \_\_\_\_\_;  
IBAN: \_\_\_\_\_;  
Intestatario: \_\_\_\_\_;

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

---

In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l'affidatario è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente ed al Commissariato del Governo per la provincia di Pistoia delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 26 Trattamento dei dati personali**

L'Ente committente, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, informa l'affidatario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

#### **Art. 27 Pantouflage (D.Lgs. n. 165/2001, art. 53, c.16-ter)**

L'Impresa dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Monsummano Terme, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente medesimo nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro.

L'Impresa, dà altresì atto, di essere consapevole che eventuali contratti conclusi e incarichi conferiti in violazione di quanto stabilito dal presente articolo ed in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli e comporteranno il divieto per l'Impresa stessa, per i tre anni successivi al loro conferimento, di contrattare con le pubbliche amministrazioni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essa riferiti.

#### **Art. 28. Disposizioni anticorruzione**

L'Impresa si impegna al rispetto delle disposizioni del PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) e del Codice di Comportamento del Comune di Monsummano Terme, debitamente trasmessi dall'ufficio responsabile del procedimento

#### **Art. 29. Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'Ente:

- capitolato speciale d'appalto;
- elaborati grafici progettuali esecutivi;
- elenco dei prezzi unitari;
- piani di sicurezza previsti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- cronoprogramma dei lavori;
- garanzie di cui al precedente art. 8.

#### **Art. 30. Norme finali**

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici, è precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. \_\_\_\_\_ facciate.

Le parti lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

Per il Comune di Monsummano Terme

Per l'affidatario \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale Rogante